

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1969

Provvedimenti a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, formulato ai sensi dell'articolo 26, primo comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), muove dalla previsione costituzionale, enunciata nell'articolo 50 del medesimo Statuto, dove è stabilito che « per provvedere a scopi determinati, che non rientrano nelle funzioni normali della Regione, e per l'esecuzione di programmi organici di sviluppo, lo Stato assegna alla stessa, con legge, contributi speciali ».

Norme analoghe, anche se di diversa portata, sono contenute:

nell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione (« Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali »);

nell'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana (« Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici »);

nell'articolo 8 dello Statuto della Regione sarda (« Le entrate della Regione sono costituite ... da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazioni fondiari ») e nell'articolo 13 dello stesso Statuto (« Lo Stato con il concorso della Regione dispone un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola »);

nell'articolo 12 dello Statuto della Valle d'Aosta (« Per provvedere a scopi determinati, che non rientrano nelle funzioni normali della Valle, lo Stato assegna alla stessa, per legge, contributi speciali »).

In applicazione di dette norme, sono stati finora disposti molteplici proficui interventi, che è opportuno ricordare.

Alla Regione siciliana, per il periodo sino al 30 giugno 1966, furono assegnati contributi per l'ammontare complessivo di lire 385 miliardi e, per il periodo dal 1° luglio 1966 al 31 dicembre 1971, è stato concesso, con legge 6 marzo 1968, n. 192, un contributo annuale, commisurato all'80 per cento del gettito dell'imposta di fabbricazione riscossa nel territorio regionale, che si tra-

durra in un complessivo impegno finanziario di circa lire 300 miliardi.

Alla Regione sarda, in base all'articolo 8 del suo Statuto, furono assegnati, per il periodo dal 1955 al 1958, poco più di 8 miliardi di lire, mentre, per il finanziamento del piano di rinascita, disposto con legge 11 giugno 1962, n. 588, in attuazione dell'articolo 13 dello stesso Statuto, fu autorizzata una spesa complessiva di lire 400 miliardi.

Alla Regione Valle d'Aosta, con legge del marzo 1968, è stato assegnato un contributo speciale di lire 3 miliardi.

È utile altresì richiamare i provvedimenti straordinari a favore della Calabria, anche se questi si riferiscono ad una Regione non ancora istituita.

Con legge 26 novembre 1955, n. 1177, fu autorizzata l'attuazione, in Calabria, di « un piano organico di opere straordinarie per la sistemazione idraulico-forestale, per la sistemazione dei corsi d'acqua e dei bacini montani, per la stabilità delle pendici e per la bonifica montana e valliva » e fu anche disposta la coordinata esecuzione delle opere « occorrenti per la difesa degli abitati », con uno stanziamento complessivo, per gli esercizi dal 1955-1956 al 1967, di lire 254 miliardi.

Giova, a questo punto, precisare che l'articolo 50 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, rispetto alle altre norme sopra elencate, ha una portata molto più ampia.

Nell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione e nell'articolo 12 dello Statuto della Regione Valle d'Aosta, l'assegnazione di speciali contributi statali è prevista solo per l'ipotesi che, da parte della Regione assegnataria, debba provvedersi a scopi determinati, che non rientrino nelle sue funzioni normali. Tuttavia, gli « scopi determinati », secondo un'interpretazione dottrinale ormai consolidata, debbono pur sempre ricadere nell'ambito delle materie di competenza regionale, con la sola peculiarità che deve trattarsi di scopi che non possono essere perseguiti mediante utilizzo delle entrate ordinarie, essendo queste statutariamente pre-stabilite con esclusivo riferimento alle normali funzioni regionali.

Analogamente, l'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana e l'articolo 8 dello Statuto della Regione sarda hanno riguardo a specifiche opere pubbliche di sicura competenza regionale.

Un piano organico di interventi pubblici, sia nelle materie di competenza regionale, sia nelle materie riservate allo Stato o ad altri enti, fu, invece, previsto dall'articolo 13 dello stesso Statuto sardo. Tale piano doveva essere predisposto dallo Stato con il concorso della Regione e doveva dallo Stato essere eseguito. In conformità di tale precetto statutario e della legge ordinaria emanata per l'attuazione del medesimo (legge 11 giugno 1962, n. 588), il piano fu, infatti, approvato dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e le somme necessarie per la sua realizzazione non vennero « assegnate » alla Regione, ma furono stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Per dar modo alla Regione di inserirsi nell'attuazione del piano, si rese necessario conferirle una apposita delega (cfr. articolo 5 della legge citata).

Discostandosi dalla normativa sopra illustrata, l'articolo 50 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia prevede l'assegnazione alla Regione medesima di speciali contributi statali, vuoi per il perseguimento di scopi determinati, che non rientrino nelle sue funzioni normali, vuoi per l'esecuzione di programmi organici di sviluppo.

I programmi organici di sviluppo — salvo a svuotare di ogni significato la seconda parte dell'articolo 50 — non sono riferibili alle sole materie di competenza regionale, ma possono, anzi debbono riguardare anche materie di competenza statale o di altri enti. E ciò a prescindere dall'ovvia considerazione che un programma riflettente solo materie di competenza regionale giammai potrebbe assumere la caratterizzazione di programma organico.

Va, infine, rilevato che, a differenza di quanto previsto nell'articolo 13 dello Statuto sardo, l'esecuzione dei programmi ipotizzati nel citato articolo 50 è statutariamente attribuita alla competenza della Regione. Le somme all'uopo necessarie sono « assegnate » alla Regione, con conseguente iscrizione

ne nel suo bilancio, e devono dalla medesima essere gestite.

I.

NECESSITA' DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO DELLO STATO A FAVORE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Dalla considerazione di quanto è stato fatto per le altre Regioni, in attuazione delle norme che ad esse si riferiscono, può desumersi che i termini finanziari ed economici dell'intervento straordinario dello Stato sono stati quasi sempre commisurati a specifici programmi globali o settoriali.

Anche per il Friuli-Venezia Giulia, quindi, per essere realmente incisiva ed efficace, la attuazione della previsione statutaria presupponeva l'elaborazione di un programma di sviluppo che consentisse di formulare una proposta globale riassuntiva di tutte le principali esigenze regionali, con l'indicazione anche quantitativa degli investimenti necessari per i singoli settori d'intervento.

Perciò, avendo il Consiglio regionale nel marzo 1968, alla conclusione della prima legislatura, definitivamente approvato il testo nel primo programma di sviluppo economico e sociale, sulla base di questo è stato, ora, possibile comporre, in un quadro organico, le scelte essenziali e determinare, per ciascuna, l'occorrente impegno finanziario.

Le motivazioni di fondo, su cui è basata la richiesta dell'intervento straordinario dello Stato, sono, perciò, quelle stesse che hanno portato alla identificazione degli obiettivi della programmazione regionale.

Il Friuli-Venezia Giulia è afflitto da un ritardato sviluppo economico rispetto alle zone più progredite dell'Italia settentrionale, da squilibri interni fra zona e zona del territorio regionale e settore e settore dell'attività economica, da condizioni sociali insoddisfacenti o precarie, particolarmente nella fascia montana.

Tale situazione è stata determinata dalla secolare depressione economica del Friuli

— che si ricollega a fatti remoti e meno remoti, quali, ad esempio, le distruzioni, le devastazioni e gli sconvolgimenti della guerra 1915-1918, in gran parte combattuta su quel territorio —, dalle tragiche vicende politiche internazionali, che hanno interessato, alla fine della seconda guerra mondiale, le provincie di Udine, Trieste e Gorizia — queste ultime, per di più, con la perdita di oltre l'80 per cento del proprio territorio e del naturale retroterra economico e commerciale —, dall'esistenza di vaste zone montane, dalla mancanza di adeguate vie di comunicazione con l'interno e con l'estero, dall'insufficiente sviluppo del settore industriale.

Queste condizioni negative, congiuntamente presenti, costituiscono un gravissimo pregiudizio anche per l'intera collettività nazionale, essendo la regione posta al confine orientale del Paese ed al limite dell'area economica del Mercato comune europeo.

D'altra parte, dal programma regionale e dalle numerose indagini e ricerche ad esso preliminari, è emerso che il Friuli-Venezia Giulia, se adeguatamente sorretto dalla solidarietà nazionale, potrà svolgere, proprio per tale sua peculiare posizione geografica non meno che per le sue tradizioni storiche e culturali, un'importante funzione internazionale, segnatamente in campo economico, così che il suo adeguato sviluppo finirà per arrecare, anche per questo verso, notevoli vantaggi all'economia generale del Paese.

Codesto importantissimo ruolo potrà essere svolto proficuamente solo se verranno raggiunti gli obiettivi economici e sociali indicati dalla programmazione regionale, i quali, è bene sottolinearlo, sono totalmente omogenei con quelli della programmazione nazionale.

Tra questi, assumono particolare e pregiudiziale rilievo il consolidamento demografico e il raggiungimento del livello di piena occupazione, nonchè la massima integrazione sociale, economica e culturale ed il superamento degli squilibri territoriali interni.

Per evidenziare le difficoltà che ancora si frappongono al raggiungimento di tali obiettivi, basta considerare, riguardo al primo, il preoccupante fenomeno dell'emigrazione, sia definitiva che temporanea.

Quanto all'emigrazione definitiva, si è dovuto registrare, nel biennio 1966-1967, una accentuazione della medesima, verso l'estero, con un saldo migratorio negativo di quasi 8.000 unità, prevalentemente nelle provincie di Udine e di Pordenone. Anche per il primo semestre 1968 tale tendenza è stata, purtroppo, confermata da dati statistici ufficiali.

Quanto all'emigrazione temporanea, è stato rilevato che, alla fine dello scorso aprile, 20 mila persone, aventi la residenza anagrafica nel Friuli-Venezia Giulia, risultavano assenti dalla regione. Circa 3 mila avevano la loro dimora di fatto in altre regioni italiane, mentre 17 mila (12 mila uomini e 5 mila donne) erano temporaneamente emigrate all'estero: di queste ultime 14 mila erano lavoratori occupati e 3 mila non appartenevano alle forze del lavoro. Rapportate alla popolazione residente, codeste cifre corrispondono ad una media di 14 emigrati temporaneamente all'estero per ogni mille abitanti; media di molto superiore a quella nazionale, che è pari a 6 emigrati per ogni mille abitanti.

Per quel che concerne l'occupazione globale, pur rilevandosi che l'Italia nel suo complesso (comprese le regioni del triangolo industriale) si trova, tuttora, al di sotto del livello occupazionale del 1965, è da notare che proporzionalmente maggiore risulta la flessione verificatasi nel Friuli-Venezia Giulia. Inoltre la ripresa occupazionale, che si è manifestata dal 1967 in campo nazionale, specie per il settore industriale, ha avuto, nella regione, un effetto piuttosto debole e limitato al settore terziario, mentre l'occupazione industriale è discesa, anzi, del 6 per cento.

Relativamente all'obiettivo del superamento degli squilibri territoriali, è sufficiente la considerazione delle gravi disarmonie che si ricollegano alle già menzionate mutilazioni territoriali ed alla stessa posizione confinaria della regione.

Va ricordato, ad esempio, che il Friuli-Venezia Giulia, per il mantenimento di un sistema di difesa che interessa l'intera comunità nazionale, sopporta gravissimi oneri per servitù militari, i quali incidono pesantemente sull'economia delle provincie di Gorizia, di Udine e di Pordenone. Stime a suo tempo effettuate fanno ascendere ad oltre 70 i Comuni gravati da servitù militari, per una superficie complessiva di oltre 30 mila ettari.

Recentemente, poi, nonostante i ripetuti voti dei Consigli comunali e dei Consigli provinciali interessati nonché del Consiglio regionale, nuove servitù militari sono state imposte; pertanto permangono e in certi casi si aggravano le remore che tale regime comporta per lo sviluppo dell'attività economico-produttiva: remore che necessariamente devono essere eliminate con adeguati interventi compensativi, per i quali lo Stato dovrà provvedere con separato intervento.

Ovviamente, il raggiungimento degli obiettivi del programma regionale è condizionato al verificarsi delle ipotesi che in esso vengono avanzate sugli investimenti privati e pubblici. Ed, al riguardo, è bene sottolineare che gli investimenti pubblici, anche nel settore infrastrutturale e sociale, devono essere prevalentemente rivolti a creare situazioni favorevoli per una diffusa industrializzazione, la quale rappresenta l'insostituibile fulcro dello sviluppo economico del Friuli-Venezia Giulia.

Ma a ciò non è assolutamente possibile provvedere con mezzi ordinari.

Il Friuli-Venezia Giulia, infatti, necessita di urgenti e massicci interventi straordinari in tutti gli importanti settori enunciati nell'articolo 2 del disegno di legge.

L'attuazione della previsione statutaria dell'articolo 50 rappresenta, quindi, l'adeguato ed appropriato strumento, attraverso il quale può e deve manifestarsi la solidarietà del Paese verso la Regione, per consentirle di perseguire e di conseguire gli obiettivi essenziali del suo progresso economico e sociale.

A detti interventi, riassunti — ripetesì — in un programma globale, è, per l'appunto,

destinato il contributo speciale, di cui all'articolo 2. Va, peraltro, precisato che tale contributo è aggiuntivo rispetto ad ogni altro finanziamento ordinario o straordinario, rivolto a fronteggiare la spesa occorrente per l'adeguato soddisfacimento delle esigenze evidenziate dalla programmazione regionale, anche nei medesimi settori contemplati nel presente disegno di legge.

Il periodo di attuazione del programma è stato riferito al settennio 1969-1975, al fine di contenerlo entro il termine di scadenza del secondo programma economico nazionale, previsto per il quinquennio 1971-1975.

II.

CONTENUTO DEL PROGRAMMA ORGANICO DA FINANZIARE CON IL CONTRIBUTO SPECIALE

A) Difesa del suolo e degli abitati.

La difesa del suolo e degli abitati è assolutamente prioritaria rispetto a qualsiasi programma di sviluppo economico.

Le ripetute alluvioni, che nel 1965 e nel 1966 si sono abbattute su vaste zone del territorio regionale, hanno ulteriormente compromesso la stabilità e la funzionalità delle opere idrauliche e forestali, rendendo ancor più precario il sistema idrogeologico della regione, con danni gravi e conseguenze negative per gli insediamenti urbani e le attività produttive. Tali eventi calamitosi hanno, altresì, messo in rilievo l'insufficienza dei maggiori corsi d'acqua a contenere piene eccezionali.

È emersa, perciò, la necessità di una definitiva regolazione degli alvei e, sin dalle origini, dei deflussi dei numerosi fiumi e torrenti, che scendono dalla cerchia alpina, prealpina e collinare e che si riversano nella pianura con un fitto reticolo il cui sviluppo caratteristico supera complessivamente, nella regione, i 1.000 chilometri di corso.

Per salvaguardare il territorio regionale da nuove calamità, è indispensabile provvedere:

a) alla sistemazione degli alti bacini mediante la regolazione degli alvei, il consoli-

damento dei versanti, il rimboschimento dei terreni nudi;

b) alla regolazione dei deflussi e dei trasporti solidi negli alvei vallivi, mediante opere di trattenuta e di laminazione delle piene nonchè al completamento delle opere spondali, a protezione dei terreni e dei paesi rivieraschi;

c) alla regolazione dei tratti di pianura, mediante arginature e calibratura degli alvei, al fine di costituire una valida difesa per gli abitati e le strade di comunicazione, nonchè al fine di proteggere il suolo agricolo dalle esondazioni e consentire estese bonificazioni vuoi per esigenze agricole, vuoi per esigenze urbanistiche e industriali.

La soluzione di questi problemi, logicamente, condiziona l'utilizzazione intensiva del suolo, la costruzione di nuove infrastrutture e l'utilizzazione stessa delle acque per uso civile e industriale.

In base agli studi compiuti da un'apposita Commissione di esperti, a suo tempo nominata dall'Amministrazione regionale, sono state già identificate le categorie di opere più urgenti per la sistemazione dei corsi d'acqua e dei bacini montani.

Per tutti gli interventi indilazionabili, rivolti alla difesa del suolo e degli abitati, la previsione di spesa è stata contenuta nell'importo di lire 140 miliardi.

B) Interventi infrastrutturali di carattere generale ed interventi nel settore igienico-sanitario.

Alla difesa del suolo e degli abitati deve necessariamente seguire, come fondamentale premessa per lo sviluppo economico della regione, il potenziamento di alcune infrastrutture generali, che il disegno di legge elenca al punto II dell'articolo 2 e che, nello stesso ordine, vengono qui di seguito brevemente evidenziate.

1. — Per quanto riguarda il sistema autostradale, l'annunciata realizzazione della autostrada Udine-Tarvisio, il prossimo completamento della Trieste-Venezia e l'avvio del raccordo di Villesse-Gorizia verranno a

risolvere le prime fondamentali esigenze nel settore delle grandi comunicazioni viarie.

Con il contributo speciale, di cui all'articolo 1, dovranno essere, innanzitutto, risolti i problemi degli altri raccordi autostradali.

Relativamente alle strade di interesse internazionale e statale, si dovrà curare il potenziamento della viabilità esistente e la realizzazione del traforo del Monte Croce Carnico.

Per la viabilità minore, sarà particolarmente potenziata la rete delle strade d'interesse regionale e, specialmente, di quelle d'interesse turistico, a sostegno del rilancio turistico delle zone montane.

Inoltre, si potrà procedere, in via straordinaria, alla realizzazione di autoporti in prossimità dei principali valichi confinari della regione, dotandoli di tutti i servizi commerciali connessi al grande traffico internazionale.

La specifica previsione di spesa, per il settore della viabilità, è stata contenuta nell'importo di lire 60 miliardi.

2. — Nella prospettiva che le opere ferroviarie e idroviarie verranno completamente recepite dai relativi piani nazionali di settore, gli investimenti concernenti i trasporti rifletteranno solo le opere portuali ed aeroportuali.

Per quanto riguarda i porti commerciali, particolare rilievo assume lo sviluppo del porto di Trieste, legato ad una duplice funzione: la prima a livello internazionale, costituendo tale porto il tradizionale scalo per i traffici tra i Paesi dell'Europa centro-orientale e quelli d'oltremare e, la seconda, a livello regionale, essendo evidente la necessità che, in relazione al suo auspicato sviluppo industriale, il Friuli-Venezia Giulia abbia a disporre di un sistema portuale imperniato su di un grande scalo marittimo, modernamente attrezzato.

Per l'adeguamento del porto di Trieste a codeste funzioni è indispensabile realizzare un vasto programma di investimenti, in base ad un piano che si proponga di portare le attrezzature portuali al più alto grado

di efficienza e di competitività internazionale.

Accanto alle esigenze del porto di Trieste, dovranno essere pure soddisfatte le esigenze degli altri porti, anche turistici, della regione.

Per quanto riguarda gli aeroporti, va sottolineata l'importanza che vanno acquistando per il Friuli-Venezia Giulia il potenziamento dello scalo aeroportuale di Ronchi dei Legionari, per il quale sono necessari ulteriori notevoli investimenti, e la costruzione di aeroporti turistici.

La previsione di spesa, per le più urgenti opere portuali ed aeroportuali, è stata contenuta nell'importo di lire 30 miliardi.

3. — Nel campo dell'istruzione, l'intervento straordinario è stato previsto esclusivamente per la ricerca scientifica e tecnologica, in quanto gli investimenti necessari per le scuole di ogni ordine e grado, compresa l'Università, saranno assicurati con provvedimenti di settore, emanati o da emanarsi dallo Stato.

L'insediamento di istituti di ricerca scientifica e tecnologica non è meno importante delle altre infrastrutture generali, tanto più che esso determina, di sovente, la scelta degli insediamenti industriali.

Per il potenziamento di tale settore, la previsione di spesa è stata contenuta nell'importo di lire 15 miliardi.

4. — Nel settore igienico-sanitario, l'intervento straordinario varrà, in primo luogo, ad eliminare le attuali carenze, relative all'approvvigionamento idrico-potabile, allo smaltimento delle acque fognali ed alla loro depurazione.

Limitando l'esemplificazione ai soli acquedotti, va notato che le esigenze più importanti interessano quasi tutti i grossi centri urbani della regione, avuto anche riguardo all'incremento demografico ed al ruolo che detti centri debbono assumere nel processo di sviluppo economico.

La previsione di spesa per i suddetti interventi è stata contenuta nell'importo di lire 23 miliardi.

5. — Nel campo assistenziale-sanitario, si vorrebbe risolvere un problema di grande importanza umana e sociale, che riguarda l'assistenza agli anziani. E ciò mediante la realizzazione di ospedali specializzati per lungodegenti e di reparti per lungodegenti e convalescenti negli ospedali generali, previsti dalla programmazione sanitaria, e di cronicari, nonché mediante l'apprestamento di attrezzature a servizio degli anziani, secondo i concetti più moderni della gerontologia. Nel campo più propriamente sanitario, l'intervento sarà, invece, diretto a colmare lacune particolarmente evidenti nei settori della medicina sociale e della medicina preventiva.

La previsione di spesa per i suddetti interventi è stata contenuta nell'importo di lire 12 miliardi.

C) *Interventi infrastrutturali in campo economico.*

Alle infrastrutture di base devono, ovviamente, accompagnarsi infrastrutture specifiche, altrettanto indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi finali del programma di sviluppo.

Al riguardo, sono stati particolarmente considerati due settori, quelli, per l'appunto, indicati all'articolo 2, punto III, lettere a) e b), del presente disegno di legge.

1. — Relativamente al settore dell'agricoltura, per il quale anche nel Friuli-Venezia Giulia esiste l'urgentissimo problema di portarlo a condizioni di maggiore efficienza, è apparsa, innanzitutto, indispensabile la realizzazione di un vasto piano di opere irrigue.

Solo con una diffusa e razionale distribuzione dell'acqua irrigua sarà possibile introdurre nuovi tipi di coltura ed ottenere prodotti di qualità tale da assicurare competitività all'agricoltura regionale nell'ambito del Mercato comune europeo.

Le esigenze più urgenti, riguardo alla irrigazione, interessano la pianura friulana ed alcuni comprensori di bonifica.

Sussiste, poi, la non meno urgente necessità di promuovere, con iniziative concrete e realmente incisive, il tanto auspicato riordino fondiario. Nella Bassa friulana, ad

esempio, esiste una vasta polverizzazione aziendale: il 75 per cento delle 40.307 aziende agricole consorziate opera su di una superficie inferiore ad un ettaro. Nella stessa zona, poi, v'è una eccessiva frammentazione dei terreni appartenenti alle singole aziende, tanto che la composizione media dell'80 per cento di tali aziende è di 5-6 corpi separati.

Nel medio e alto Friuli la polverizzazione aziendale e la frammentazione dei terreni presentano aspetti ancor più gravi.

La previsione di spesa, per un incisivo intervento nel campo delle opere irrigue e del riordino fondiario, è stata contenuta nell'importo di lire 50 miliardi.

2. — La Regione sta per adottare un piano urbanistico regionale.

Affinchè questo possa divenire tempestivamente operante, per la parte che attiene ai settori produttivi, sì da conservargli la caratteristica di supporto fondamentale per un razionale ed organico sviluppo economico, è necessario un massiccio impegno finanziario, vuoi per l'apprestamento ed il potenziamento dei poli di sviluppo industriale, commerciale, turistico e d'interesse storico-archeologico, vuoi per gli allacciamenti stradali e ferroviari e le altre infrastrutture a servizio dei medesimi.

L'intervento straordinario sarà anche rivolto all'acquisizione immediata di aree, nell'ambito od in prossimità di zone in cui sia previsto un forte sviluppo economico. Tali aree, in tal modo sottratte alla speculazione edilizia, saranno, poi, ordinatamente utilizzate per la realizzazione di speciali programmi di edilizia economica e popolare, anche in applicazione della legge 18 aprile 1962, n. 167.

La previsione di spesa di lire 35 miliardi varrà a soddisfare gran parte di queste esigenze.

D) *Incentivi per lo sviluppo delle attività economiche.*

Per tale incentivazione, che attiene agli obiettivi finali del programma di sviluppo, è stata formulata una richiesta globale di lire 125 miliardi.

L'intervento sarà attuato:

per via diretta, attraverso la costituzione di uno speciale fondo regionale per il finanziamento o rifinanziamento di leggi regionali che si proponano le finalità elencate al punto IV, lettera a), dell'articolo 2 del disegno di legge;

per via indiretta, attraverso il potenziamento delle attività istituzionali di enti che operano nella stessa direzione.

Tra le finalità da perseguire con la prima forma di intervento è apparsa essenziale la incentivazione non soltanto delle imprese private, ma anche delle imprese a partecipazione statale operanti nei vari settori produttivi, così da sviluppare gli insediamenti produttivi già esistenti e da precostituire condizioni favorevoli per nuove importanti iniziative.

La seconda forma di intervento sarà realizzata mediante gli enti e per gli scopi che vengono qui di seguito indicati.

1. — ERSA - Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nel Friuli-Venezia Giulia (istituito con legge regionale 18 luglio 1967, n. 15). La sovvenzione straordinaria, che ad esso sarà devoluta, servirà a potenziare precipuamente le seguenti iniziative:

a) l'attuazione di piani zionali di valorizzazione;

b) la formazione e lo sviluppo di imprese agricole a carattere familiare;

c) lo sviluppo della cooperazione agricola;

d) la formazione professionale e l'assistenza tecnica agli agricoltori.

2. — ESA - Ente per lo sviluppo dell'artigianato nel Friuli-Venezia Giulia (istituito con legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21). La sovvenzione straordinaria, che ad esso sarà devoluta, verrà utilizzata:

a) per l'ammodernamento e l'aggiornamento tecnologico delle attrezzature di produzione;

b) per la ricerca applicata, al fine di una tempestiva informazione e documentazione in campo tecnico e tecnologico a favore delle imprese artigiane;

c) per il potenziamento delle iniziative rivolte ad agevolare le varie forme di credito all'artigianato;

d) per le azioni di mercato, rivolte ad acquisire ed a fornire elementi per la promozione di nuovi indirizzi produttivi.

3. — FRIE (Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, istituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908); Mediocredito di Udine (istituito con legge 31 luglio 1957, n. 742) e Sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia (istituita con regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 256).

Con i conferimenti, che ad essi saranno apportati, i suddetti organismi potranno validamente esercitare la loro attività istituzionale in tutto il territorio regionale, come è espressamente chiarito nell'articolo 3 del disegno di legge.

Attualmente, nell'ambito della regione, mancano strumenti adeguati per interventi creditizi a medio termine nei vari settori dell'industria e del commercio. Il FRIE è abilitato ad operare solo nelle provincie di Trieste e Gorizia, mentre il Mediocredito di Udine può operare, nel restante territorio regionale, solo nei confronti delle piccole e medie imprese industriali e turistico-alberghiere.

Per quanto riguarda, poi, il credito fondiario di Gorizia, pur essendo l'unico organismo locale abilitato all'esercizio di tale forma di credito, esso può operare solo in una parte del territorio regionale.

A siffatte carenze, che costituiscono un grave ostacolo per lo sviluppo economico della regione, non può provvedersi se non con un apporto finanziario straordinario, con il quale — ripetesì — i tre organismi siano autorizzati ad effettuare operazioni nell'intero territorio regionale. Tutto ciò dovrà anche condurre ad un'appropriata riforma delle loro strutture, così da renderle più aderenti alla funzione regionale ed al rilievo regionale, che i tre organismi sono ormai destinati ad assumere. A tal fine, dovranno, in prosieguo, essere adottati, giusta la previsione del secondo comma del-

l'articolo 3, i necessari strumenti normativi ed amministrativi, sia per assicurare una adeguata rappresentanza della Regione nel Comitato per la gestione del FRIE e negli organi amministrativi del Mediocredito di Udine, sia per trasformare la Sezione di Gorizia in Istituto di credito fondiario del Friuli-Venezia Giulia, con la partecipazione delle Casse di risparmio della regione.

4. — Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - FRIULIA s. p. a. (costituita in applicazione della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18). Il previsto intervento finanziario si tradurrà in un congruo aumento del capitale sociale, in modo che la società possa svolgere con sempre maggiore efficacia la sua azione.

Le partecipazioni già assunte dalla « Finanziaria » interessano vari settori industriali, mentre sono allo studio nuove incisive forme di intervento, come il « Leasing » promozionale, nelle zone suscettibili di sviluppo per la piccola industria.

Il capitale della « Finanziaria » regionale è stato recentemente portato a 10 miliardi di lire, mentre l'Amministrazione regionale è autorizzata con legge a conferire ulteriori 2 miliardi nell'esercizio 1969.

Anche se, per statuto, la società non può che assumere partecipazioni di minoranza, è evidente che le attuali disponibilità non sono sufficienti a promuovere un adeguato numero di nuovi investimenti, i quali, per le grosse iniziative industriali, capaci di avere notevoli effetti positivi sui livelli di occupazione, raggiungono facilmente l'ordine di decine di miliardi.

A chiusura della illustrazione relativa agli incentivi per lo sviluppo delle attività economiche, è opportuno ricordare che, riguardo agli interventi nel settore delle attività industriali, la Regione non mancherà di disciplinare, in sede normativa, i criteri prioritari di concessione, con particolare riguardo all'esigenza di consolidamento delle piccole e medie imprese.

* * *

Con le considerazioni che precedono sono stati evidenziati i contenuti e gli scopi dei primi tre articoli del disegno di legge.

L'articolo 4 è inteso a disciplinare le modalità di erogazione delle annualità del contributo speciale ed il riparto, in base a piani annuali e pluriennali, delle singole annualità del medesimo fra le varie categorie di interventi.

L'articolo 5, primo comma, è inteso a raccordare le varie fasi di attuazione del programma organico di sviluppo con le previsioni relative agli altri investimenti, che le Amministrazioni statali e le aziende e gli enti, da esse dipendenti, si propongono di realizzare nel territorio regionale. Nel secondo comma dello stesso articolo, viene, poi, espressa una direttiva di grande importanza, che ha riguardo agli investimenti di competenza del Ministero delle partecipazioni statali e degli enti ed aziende da esso controllati: investimenti che assumono un ruolo decisivo per il progresso economico del Friuli-Venezia Giulia secondo gli obiettivi del programma.

Il primo comma dell'articolo 6 dichiara di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili tutte le opere pubbliche comprese nei piani annuali o pluriennali.

Il secondo comma dello stesso articolo riserva agli organi dello Stato e agli enti istituzionalmente competenti tutti gli adempimenti relativi alla progettazione ed esecuzione ed al controllo sulla progettazione e sulla esecuzione delle opere pubbliche, che, per loro natura, non rientrano fra quelle di competenza della Regione.

L'ultimo comma del medesimo articolo 6 contiene una opportuna previsione, sia per il coordinamento di tutte le opere finanziate con il contributo speciale, sia per il coordinamento di dette opere con gli altri interventi aggiuntivi, ordinari e straordinari.

Segue, infine, la disposizione finanziaria, che dovrà essere opportunamente integrata con la menzione dei capitoli di spesa e dei mezzi di copertura.

* * *

Nel sottoporre al Parlamento nazionale il presente disegno di legge, il Consiglio regionale vivamente ne raccomanda la più sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai sensi dell'articolo 50 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è assegnato alla Regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di lire 490 miliardi, ripartito in sette annualità, ciascuna di lire 70 miliardi, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1969, per l'esecuzione di un programma organico di sviluppo, rivolto al conseguimento degli obiettivi fissati dalla programmazione economica nazionale e regionale, e, in particolare, di quelli attinenti alla trasformazione ed al miglioramento delle strutture economiche e sociali della Regione, alla piena e stabile occupazione nel territorio regionale ed all'incremento generale dei redditi.

Il contributo speciale è assegnato in aggiunta ad ogni altro intervento ordinario o straordinario, cui lo Stato abbia provveduto o provveda con carattere di generalità o con particolare riferimento a zone determinate del territorio regionale.

Art. 2.

Il programma organico di sviluppo, di cui all'articolo precedente, comprende i seguenti interventi, per i quali vengono destinati gli importi a fianco di ciascuno indicati, che saranno erogati con criteri di priorità e di selezione stabiliti con leggi regionali:

I. — Interventi fondamentali, per la difesa del suolo e degli abitati:

Opere di sistemazione dei corsi d'acqua e dei bacini montani, opere di sistemazione idraulico-forestale, opere di bonifica montana e valliva ed ogni altra opera di dife-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sa del suolo e degli abitati dal pericolo di alluvioni, inondazioni e frane L. 140 miliardi

II. — *Interventi infrastrutturali di carattere generale ed interventi nel settore igienico-sanitario:*

- a) costruzione, completamento e adeguamento di strade di interesse internazionale, statale, regionale e turistico, di raccordi autostradali e di autoporti di confine . . L. 60 miliardi
- b) opere portuali, da effettuarsi in un sistema regionale dei porti, ed opere aeroportuali . . . » 30 miliardi
- c) potenziamento della ricerca scientifica e tecnologica » 15 miliardi
- d) opere igienico-sanitarie » 23 miliardi
- e) opere ed attrezzature nel campo assistenziale-sanitario » 12 miliardi
-
- Totale . . . L. 140 miliardi

III. — *Interventi infrastrutturali, in campo economico:*

- a) opere di irrigazione e riordino fondiario . . L. 50 miliardi
- b) opere di attuazione del piano urbanistico regionale, concernenti l'apprestamento ed il potenziamento dei poli di sviluppo industriale, commerciale e di interesse turistico, storico archeologico ed artistico, gli allacciamenti stradali e ferroviari e le altre infrastrutture a servizio dei medesimi, nonché espro-

priazioni per i fini indicati dall'articolo 29 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, ed acquisizione ed urbanizzazione di aree da destinare all'edilizia economica e popolare, anche in applicazione della legge 18 aprile 1962, n. 167 . . . L. 35 miliardi

Totale . . . L. 85 miliardi

IV. — *Incentivi per lo sviluppo delle attività economiche:*

a) *per via diretta:*

costituzione di uno speciale fondo regionale per il finanziamento delle iniziative legislative della Regione, rivolte:

ad incentivare imprese private ed a partecipazione statale, esistenti o che sorgeranno nei vari settori produttivi;

ad agevolare, mediante istituzione di apposito fondo di rotazione per anticipazioni ed altre idonee provvidenze, la concessione del credito agevolato a favore della cooperazione agricola, da parte degli istituti ed enti abilitati all'esercizio del credito agrario;

ad incrementare l'edilizia popolare ed economica;

b) *per via indiretta:*

interventi finanziari da effettuarsi come segue:

sovvenzioni straordinarie all'ERSA — Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nel Friu-

li-Venezia Giulia — per il potenziamento delle sue attività istituzionali;

sovvenzioni straordinarie all'ESA — Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia — per il potenziamento delle sue attività istituzionali;

conferimenti al FRIE — Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia — ed al Mediocredito di Udine — Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle piccole e medie imprese situate nel territorio della provincia di Udine;

conferimenti alla Sezione autonoma di credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia, per il potenziamento delle sue attività istituzionali;

partecipazioni ad aumenti di capitale della « Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia — FRIULIA S. p. A. », per il potenziamento degli interventi ad essa demandati L. 125 miliardi

Art. 3.

Con i conferimenti della Regione, di cui al punto IV, lettera *b*), dell'articolo 2, il FRIE, il Mediocredito di Udine e la Sezione autonoma di credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia sono autorizzati ad operare in tutto il territorio regionale, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie.

Con altri provvedimenti sarà assicurata una adeguata rappresentanza della Regione nel Comitato per la gestione del FRIE e negli organi amministrativi del Mediocredito di Udine e sarà disposta la trasformazione della Sezione autonoma di credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia in Istituto di credito fondiario del Friuli-Venezia Giulia, con la partecipazione delle Casse di risparmio della Regione.

Art. 4.

L'erogazione a favore della Regione delle singole annualità del contributo speciale, di cui all'articolo 1, sarà disposta dal Ministro del tesoro, per l'esercizio 1969, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Il riparto delle annualità del contributo, fra le varie categorie di interventi, previste dall'articolo 2, sarà fatto in base a piani annuali o pluriennali, approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta della Regione.

Art. 5.

Al fine di assicurare il coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge con quelli che lo Stato si propone di realizzare nei vari settori economici, i Ministeri interessati predispongono, anche per le aziende e gli enti da essi controllati, i programmi annuali e pluriennali degli investimenti relativi al territorio regionale, sentita la Regione.

Tali programmi, per quanto di competenza del Ministero delle partecipazioni statali e degli enti ed aziende da esso controllati, dovranno prevedere investimenti atti a determinare un progressivo miglioramento economico del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 6.

Tutte le opere pubbliche, comprese nei piani annuali o pluriennali, di cui all'arti-

colo 4, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, ad ogni effetto di legge.

Gli adempimenti relativi alla progettazione ed all'esecuzione ed al controllo sulla progettazione e sull'esecuzione delle opere pubbliche, indicate nei piani annuali o pluriennali, sono riservati agli organi dello Stato ed agli enti istituzionalmente competenti, quando dette opere non siano di competenza della Regione.

I tempi di esecuzione di tutte le opere, indicate nei piani annuali o pluriennali, sono stabiliti dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa con i competenti organi dello Stato e con gli altri enti interessati. Allo stesso modo si provvede per il coordinamento di dette opere con gli altri interventi, ordinari e straordinari, di cui al secondo comma dell'articolo 1.

Art. 7.

La disposizione dell'articolo 17, secondo comma, della legge 11 giugno 1962, n. 588, si applica anche nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia. A tal fine, le certificazioni previste dal terzo comma di detto articolo 17 sono rilasciate dall'Amministrazione regionale.

Art. 8.

Il contributo speciale, di cui all'articolo 1, sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 70 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1975.